



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. 224 DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: 03.04.2024

DA

UFFICIO:	AFFARI GENERALI
SERVIZIO:	ORGANI ISTITUZIONALI
CENTRO DI COSTO:	ORGANI ISTITUZIONALI

SEG

OGGETTO:	Segreteria - Impegno di spesa per rimborso oneri Legge 267/2000 e ss.mm. ai datori di lavoro pubblici degli Amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2024
----------	---

OGGETTO:	Segreteria - Impegno di spesa per rimborso oneri Legge 267/2000 e ss.mm. ai datori di lavoro pubblici degli Amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2024
-----------------	---

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che l'articolo 71 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, dispone che *“per quanto non espressamente previsto nella presente legge in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.*

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (aggiornato da ultimo dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142), prevede quanto di seguito specificato:

Articolo 79 - Permessi e licenze.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 15 Marzo 2010 n.66.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Articolo 80 - Oneri per permessi retribuiti

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.”

OGGETTO:	Segreteria - Impegno di spesa per rimborso oneri Legge 267/2000 e ss.mm. ai datori di lavoro pubblici degli Amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2024
-----------------	---

Articolo 85 - Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.”

Vista la circolare 1/EL/2012 dd. 27.01.2012 pervenuta dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige avente oggetto *“Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da amministratori degli enti locali dipendenti da privati o da enti pubblici economici (art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267- Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali)* la quale evidenziava, in merito al rimborso degli oneri in oggetto che:

“il Consiglio di Stato ritiene che il rimborso non spetti alle seguenti di amministrazioni/enti: 1) a tutte le amministrazioni elencate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 [2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.] 2) agli enti e agli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 dall’ISTAT(da ultimo con Comunicato di data 30 settembre 2011 pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2011 n. 228 v. allegato con nota esplicativa); 3) alle società cui la legge attribuisce espressamente “personalità giuridica di diritto pubblico”.

Alla luce delle nuove disposizioni in materia di rimborso agli enti locali degli oneri sostenuti per permessi retribuiti dei propri lavoratori dipendenti per l’esercizio delle funzioni pubbliche ai sensi dell’art. 79 del TUEL, introdotte con la L.213/2023 art. 1 comma 536, secondo le quali gli enti locali-datori di lavoro sono equiparati – sotto il profilo del rimborso – ai datori di lavoro privati avendo quindi il diritto a richiedere il rimborso degli oneri, come comunicato dalla Regione Autonoma T.A.A. con nota n. 1212 di data 16.01.2024 avente ad oggetto: *“Nota informativa art. 1 comma 536 legge di bilancio 2024. Nuove disposizioni in materia di rimborso agli enti locali (in quanto datori di lavoro) degli oneri sostenuti per permessi retribuiti dei propri lavoratori dipendenti per l’esercizio delle funzioni pubbliche ai sensi dell’Art. 79 del TUEL”.*

Visto il parere in materia di *“Oneri per permessi fruiti da amministratori”* rilasciato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige il 07.01.2016 ed acquisito agli atti con la nota pervenuta al prot. C.tà n. 16085/2022, nel quale la stessa oltre ad affermare che: *“L’ENAIP (Ente Acli Istruzione Professionale) Trentino ha ottenuto la personalità giuridica privata ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361”*, precisa che nelle amministrazioni elencate *“dall’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono amministrazioni pubbliche, tra le quali non ricade l’ENAIP”.*

Richiamati a tutti gli effetti i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Mimiola Claudio, ai sensi dell’art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”*;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 18.08.2022, con cui è stato preso atto della composizione del Consiglio dei Sindaci;

OGGETTO:	Segreteria - Impegno di spesa per rimborso oneri Legge 267/2000 e ss.mm. ai datori di lavoro pubblici degli Amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2024
-----------------	---

- decreto del Presidente n. 09 dd. 08.09.2022, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro e all'attribuzione delle deleghe.

Tenuto conto che in base a quanto sopra esposto, come da nota ns. prot. 2315/2024, l'Assessore Lino Fruner dal giorno 01.12.2023 risulta dipendente a tempo indeterminato del COMUNE DI CIMONE, si rende necessario provvedere per tale datore di lavoro all'impegno di spesa per rimborso oneri legge 267/2000 e ss.mm. posti a carico di questo ente per gli eventuali permessi retribuiti per mandato politico richiesti e sopra richiamati, per giustificare la propria assenza durante il proprio orario di lavoro, causata dalla partecipazione alle attività istituzionali di questo ente qui meglio individuato nella sottostante tabella:

COMPONENTE COMITATO ESECUTIVO	DATORE DI LAVORO	INDIRIZZO SEDE	CODICE FISCALE
FRUNER LINO	Comune di Cimone	Frazione Covelo, 90 - 38060 Cimone	80007570221

Rilevato inoltre che ai sensi della combinata lettura del comma 1 dell'art. 79 con quella del successivo art. 80 del T.U.E.L. anche per quanto riguarda il Consiglio dei Sindaci, si rende necessario provvedere al medesimo impegno per quei soli componenti che non avendo chiesto aspettativa per mandato politico potrebbero di fatto chiedere tali permessi, qui meglio individuati nella sottostante tabella:

COMPONENTE CONSIGLIO DEI SINDACI	DATORE DI LAVORO	INDIRIZZO SEDE	P.IVA	COD. FISCALE
CHIARANI GIOVANNA	PAT- Istituto Comprensivo Riva 2	Piazza Contini, 8 - 38066 Riva del Garda	02241890223	84003390220

Precisato che, ai sensi della "circolare esplicativa contenente le regole gestionali e la fruizione delle aspettative e permessi per mandato politico e amministrativo" pervenuta dalla Provincia Autonoma di Trento con nota al prot. C.tà n. 8647 dd. 07.05.2015, i monte ore mensili previsti dall'art. 79 del T.U.E.L. per i permessi richiesti al proprio datore di lavoro per mandato politico e amministrativo sono da intendersi non cumulabili nel caso si ricoprano più cariche elettive pubbliche.

Considerato che la relativa immediatezza ed imprevedibilità rendono necessario un impegno preventivo della spesa, con l'individuazione dei beneficiari nei loro datori di lavoro, per un importo presunto cautelativamente individuato e da quantificare in via definitiva successivamente, in sede di liquidazione e sulla base delle risultanze effettive.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Precisato che l'impegno di spesa conseguente il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 c. 6 del D.Lgs 267/2000 e s.m..

OGGETTO:	Segreteria - Impegno di spesa per rimborso oneri Legge 267/2000 e ss.mm. ai datori di lavoro pubblici degli Amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2024
-----------------	---

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”;
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 11.01.2024;
- il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 11.01.2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 approvato con decreto del Presidente n. 2 di data 18.01.2024;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell’autonomia del Trentino»;
- Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 “Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3.

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Presidente della Comunità.

D E T E R M I N A

per le motivazioni generali come in premessa specificate:

1. di impegnare l'importo presunto, in favore del Comune di Cimone, pari ad € 900,00 sul capitolo 1406/000 (M. 8, P. 1, PCF U 1.4.1.2.3) del Bilancio dell’esercizio finanziario in corso, per il rimborso dei permessi retribuiti richiesti dagli amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro nell’anno 2024, che risultano essere dipendenti di enti pubblici, in base alla Legge 267/2000 e ss.mm.;
2. di impegnare l'importo presunto, in favore della PAT - Istituto Comprensivo Riva 2, pari ad € 100,00 sul capitolo 1406/000 (M. 8, P. 1, PCF U 1.4.1.2.1) del Bilancio dell’esercizio finanziario in corso, per il rimborso dei permessi retribuiti richiesti dagli amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro nell’anno 2024, che risultano essere dipendenti di enti pubblici, in base alla Legge 267/2000 e ss.mm.;
3. di demandare a successivi provvedimenti di liquidazione il pagamento delle note di addebito pervenute dai rispettivi datori di lavoro per il rimborso degli oneri legge 267/2000 e ss.mm. posti a carico di questo Ente per i permessi retribuiti per mandato politico, richiesti prontamente e puntualmente da ciascun amministratore nel periodo in oggetto e rispetto ai quali l’Ente ha rilasciato agli stessi apposita attestazione;
4. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all’istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 7 del “Codice di comportamento del personale dipendente” della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023;
5. di disporre la pubblicazione del provvedimento sull’albo telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2012;

OGGETTO:	Segreteria - Impegno di spesa per rimborso oneri Legge 267/2000 e ss.mm. ai datori di lavoro pubblici degli Amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2024
-----------------	---

6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con deliberazione n. 12 di data 28.05.2018 del Consiglio di Comunità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni. -

IL RESPONSABILE DI RISULTATO
dott.ssa Michela Donatini

OGGETTO:	Segreteria - Impegno di spesa per rimborso oneri Legge 267/2000 e ss.mm. ai datori di lavoro pubblici degli Amministratori della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2024
-----------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini